

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

Iscrizione N: PA00017
Il Presidente
della Sezione regionale della Sicilia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 17/01/2018 registrata al numero di protocollo 1012/2018

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data **21/02/2018** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

9 - D

dell'impresa / Ente **AUTOTRASPORTI F.LLI SACCA' SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data **11/04/2018** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **380037451** prestate da **Generali Italia S.p.A.** per l'importo di Euro **90000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: AUTOTRASPORTI F.LLI SACCA' SRL
Con Sede a: BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Indirizzo: VIA BENEDETTO CROCE, 15-17
CAP: 98051
Codice Fiscale: 01332950839

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

AUTOTRASPORTI F.LLI SACCA' SRL
Numero Iscrizione PA00017
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.7721/2018 del 23/04/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

Categoria **9** attività di bonifica dei siti
Classe **D** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00

Inizio validità: **23/04/2018**
Fine validità: **23/04/2023**

RESPONSABILI TECNICI:

VENUTO SALVATORE
codice fiscale: VNTSVT69D02F158T
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - D

Art. 2
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione;
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.
- 5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3

AUTOTRASPORTI F.LLI SACCA' SRL
Numero Iscrizione PA00017
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.7721/2018 del 23/04/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PALERMO, 23/04/2018

Il Segretario
- Dott. Guido Barcellona -

Il Presidente
- Sig. Giuseppe Seminara -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Imposta di bollo virtuale n° 21045 del 17.03.2017)



Ramo Credito e Cauzioni
Polizza n. 380037451

Agenzia di ACIREALE VIA LOMBARDIA

Cod. ID6 00

ESTRATTO DI POLIZZA
LA VALUTA DELLA POLIZZA È EURO

DITTA OBBLIGATA: AUTOTRASPORTI F.LLI SACCA' SRL

P. IVA 01332950839 Cod. Fisc.

con sede in VIA B. CROCE 15 17 - BARCELLONA POZZO DI GOTT C.A.P. 98051 Prov. ME

ENTE BENEFICIARIO: MIN.DELL'AMBIENTE EDEL TERRIT. E DEL MARE REG.SICI cod. R

C.A.P. 90139 Prov. PA

emessa in Acireale il 22/03/2018

Descrizione rischio RIFIUTI:RACCOLTA E TRASPORTO/INTERMEDIAZIONE/BONIF

Codice rischio 1361A

IMPORTO ASSICURATO: 90.000,00 (NOVANTAMILA/00)

Decorrenza ore 24 del 22/03/2018 scadenza ore 24 del 22/03/2025

Polizza sostituita o rinnovata

PREMIO RATA INIZIALE		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
2.400,44	300,06	2.700,50

SUPPLEMENTI DI PREMIO		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
0,00	0,00	0,00

ACQ.	S02	P. VENDITA A	00	GEST.	S02	P. VENDITA G	00	PART.	14
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	----

Copia per il Beneficiario

Mod.



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

DENOMINAZIONE ACIREALE VIA LOMBARDIA

COD. ID6 00

POLIZZA N. 380037451

MODELLO 317

CONTRAENTE AUTOTRASPORTI FLLI SACCA' SRL

DATA EMISSIONE 22/03/2018

X005 - Atto dichiarativo Categoria 9 Classe D

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ'**DI BONIFICA DEI SITI****(D.M. 8 Ottobre 1996, D.M. 23 aprile 1999, D.M. 5 luglio 2005, D.Lgs 3 aprile 2006 e s.m.i.)****PREMESSO**

- che l'impresa Autotrasporti F.Ili Saccà S.r.l. (in seguito denominata Ditta Obbligata), con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Benedetto Croce, 15/17 codice fiscale n. 01332950839 intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della categoria **9**, classe **D** di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 05/07/2005;
- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conseguenza della attività svolta.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (in seguito denominata Società) abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n. 14, codice fiscale 00079760328 alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore della Ditta Obbligata e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge e la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in seguito denominato Ente Garantito) domiciliato in Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di EURO 90.000,00. (Euro novantamila/00), secondo quanto previsto per la categoria **9**, classe **D** di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 05/07/2005a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;
- b) bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di bonifica dei siti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Imponibile	Imposte	Totale
Premio Iniziale	2.400,44	300,06	2.700,50
Supplementi di premio annuali	0,00	0,00	0,00

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Ente Garantito

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce all'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che la Ditta Obbligata e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere all'Ente Garantito stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione della Ditta Obbligata stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei siti di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti.

L'Ente Garantito, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

Art. 3 - Durata della garanzia - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale l'Ente Garantito può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

Art. 4 - Facoltà di recesso - La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione all'Ente Garantito e alla Ditta Obbligata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e l'Ente Garantito può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5- Pagamento del premio- Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte della Ditta Obbligata nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti all'Ente Garantito.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e la Ditta Obbligata non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, l'Ente Garantito □ con richiesta motivata inviata anche alla Ditta Obbligata € inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

- a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La Società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso alla Ditta Obbligata che nulla potrà eccepire al riguardo;
- b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la società provvederà al pagamento secondo le procedure previste nel medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

Art. 8 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10-Foro competente- In caso di controversia tra la Società e l'Ente Garantito, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 codice di procedura civile.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e la Ditta Obbligata

Art.11- Premio- Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società.

In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione del premio e comunque fino a quando la Società non sarà definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con la presente polizza, la Ditta Obbligata è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio; il mancato pagamento di essi non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

Art.12- Rivalsa - La Ditta Obbligata e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Ente Garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod.civ.

Art.13- Rivalsa delle spese di recupero- Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art.14-Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod.civ. la Società può pretendere che la Ditta Obbligata provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente Garantito dalla Società.

Art.15 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico della Ditta Obbligata anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.16- Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società, così come risultante dalla premessa, o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.17 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e la Ditta Obbligata è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

Emessa ad un solo effetto in quattro originali in _____ il _____

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Generali Italia S.p.A.
Agenzia Generale di Acireale
GENERALI via Lombardia, 35
Miceli Chiara Giulia e Livoti Vincenzo snc

DITTA OBBLIGATA
Autorisporto S.M. Pacci s.r.l.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art.12 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.)
- Art.14 - (Deposito cautelativo)
- Art.17 - (Deroga alla competenza territoriale)

DITTA OBBLIGATA
Autorisporto S.M. Pacci s.r.l.

Il pagamento dell'importo di Euro 3.400,50, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi 26/3/18 alle ore 12.30 in MILAZZO.

Agente Esattore


La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi⁽¹⁾ (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi⁽²⁾, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁽³⁾.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero⁽⁴⁾. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

MILAZZO 23/03/18
Luogo e Data

Trasporti F.lli Pacci s.r.l.
Nome e cognome (leggibile)


Firma

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 5 pagine.

Generali Italia S.p.A.
Generali Italia S.p.A.
Agenzia Generale di Acireale
Via Lombardia, 33
Mirella Chiara Giulia e Livio Vincenzo SAC

Il Contraente

